

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XCVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione):	
Senatore ANGELILLI: Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100.000.000 per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne (<i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (3580)	821
PRESIDENTE	821, 822
SCARASCIA, <i>Relatore</i>	821, 822
CAPUA	822
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO	822
FERRARI RICCARDO	822
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	822
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. (3359)	822
PRESIDENTE	822, 824
MARENGHI, <i>Relatore</i>	823
FERRARI RICCARDO	823
TRUZZI	823
FRANZO	823
CAPUA	823
MARILLI	823
DANIELE	823
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	823
Disegno di legge (Discussione):	
Disciplina del commercio interno del riso (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (3525)	824
PRESIDENTE	824, 825, 826
FRANZO, <i>Relatore</i>	824
FERRARI RICCARDO	825
TRUZZI	825
DANIELE	826

La seduta comincia alle 9,50.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100.000.000 per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (3580).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Angelilli, concernente la autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne. Il provvedimento sottoposto al nostro esame è già stato approvato dalla competente commissione del Senato. La IV Commissione Finanze e tesoro, investita dell'esame del provvedimento per il parere alla nostra Commissione, non si è ancora espressa in proposito. Inizieremo, frattanto, la discussione della proposta di legge.

SCARASCIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, poche parole sono sufficienti per illustrare la portata e i fini della proposta di legge sottoposta al nostro esame. Basterà infatti ricordare che con la legge 10 dicembre 1954, n. 1224, venne autorizzata una spesa, suscettibile di elevarsi fino ad un massimo di 70 milioni, per l'incremento e il potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne. Que-

sti fondi sono ormai esauriti e per questo motivo il senatore Angelilli ha formulato la presente proposta di legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 100.000.000, suddivisa in 4 anni, per la concessione di contributi destinati allo stesso scopo e con le stesse modalità della legge 10 dicembre 1954, n. 1224. Poiché quella legge ha dato ottimi risultati, che si sono tradotti in un notevole incremento della pesca nelle acque interne, è sembrato opportuno favorire il completamento del programma di potenziamento già iniziato mediante l'autorizzazione di una spesa straordinaria supplementare. Si tratta di finanziare particolarmente la costruzione di impianti di piscicoltura e di incubazione, l'acquisto di reti ed attrezzi e un'attività di propaganda per l'incremento della pesca.

Il relatore è quindi dell'opinione che la proposta di legge meriti senz'altro di essere approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPUA. Chiedo al relatore se gli risulti che esiste un qualche Ente che presieda a tutta l'attività peschereccia nazionale.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Io mi preoccupo particolarmente della situazione della pesca nei laghi di montagna, là dove il pesce viene immesso in acque di laghi artificiali. Accade dalle nostre parti, in provincia di Belluno, che la fauna ittica viene allora completamente distrutta, in quanto non si provvede a disporre le reti di protezione; così il pesce viene risucchiato e portato via. Mi domando perché il provvedimento non si riferisce anche a questa situazione e a questo problema.

FERRARI RICCARDO. Poiché nell'ultima seduta di Commissione mi opposi alla discussione di questa proposta di legge, in quanto non era ancora pervenuto il parere della IV Commissione Finanze e tesoro, per la stessa ragione anche questa volta propongo un rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCARASCIA, *Relatore*. Intendo chiarire all'onorevole Capua che esistono in effetti i Consorzi delle acque interne, facenti capo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Intendo altresì precisare all'onorevole Bettiol Francesco Giorgio che esistono i consorzi tutela pesca, ai quali si potrebbe rivolgere una raccomandazione per una più attenta considerazione del problema da lui prospettato.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si dichiara

senz'altro favorevole all'approvazione della proposta di legge, in quanto essa interpreta esattamente le reali necessità del settore.

PRESIDENTE. Raccogliendo il suggerimento dell'onorevole Ferrari Riccardo, ritengo si possa rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. (3359).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la nostra Commissione si è già occupata di questo provvedimento nelle sedute del 5, 7, 14 e 21 febbraio 1958, esaminandolo anche alla luce dei pareri espressi dalla III e dalla X Commissione. Poiché nell'ultima seduta è stata esaurita la discussione generale sul provvedimento, passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Ai fini della presente legge sono considerati mangimi i prodotti alimentari di origine vegetale o animale, isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati alla alimentazione del bestiame.

Sono mangimi semplici di origine vegetale i prodotti vegetali allo stato naturale, freschi o conservati e i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono mangimi semplici di origine animale i prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono mangimi composti le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici.

Sono integratori per mangimi le preparazioni contenenti vitamine, antibiotici o sali di elementi oligodinamici, o altri costituenti ad azione biologica non allo stato puro, che debbono essere sempre associate ad adatto supporto e destinate ad essere aggiunte ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive degli animali.

Sono mangimi integrati le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici o composti uno o più integratori.

Gli integratori ed i mangimi integrati devono essere preparati secondo una formula dichiarata ed in modo da non potere essere utilizzati come sostanze medicamentose. Ad essi non possono essere attribuite proprietà terapeutiche o profilattiche ».

Avverto che la X Commissione industria ha proposto di introdurre due emendamenti al primo comma dell'articolo 1.

« Dopo la parola: animale, aggiungere le parole: e chimico industriale ».

« Sostituire la parola: bestiame, con le parole: animali allevati ».

Poiché questi emendamenti, al pari di tutti gli altri suggerimenti contenuti nel parere espresso dalla X Commissione Industria, sono stati oggetto di lunghe discussioni in sede di Comitato ristretto, ritengo che la Commissione sarebbe orientata opportunamente nel suo giudizio da una dichiarazione del Relatore onorevole Marengi, che ai lavori sul Comitato ristretto ha sempre partecipato.

MARENGI, *Relatore*. Mi corre l'obbligo di avvertire che il Comitato ristretto si è orientato in senso contrario tanto al primo emendamento quanto al secondo, suggerito alla Commissione Industria, evidentemente, dalla considerazione che la parola « bestiame », nel linguaggio zootecnico, starebbe ad indicare soltanto gli animali di grossa taglia.

Noi riteniamo infatti che per « bestiame » si intendano tutti gli animali, comunque allevati. Quanto all'inclusione dei prodotti alimentari di origine « chimico-industriale » pensiamo che se la Commissione Industria, nel suggerire questa aggiunta, intende riferirsi ai sali, noi non la riteniamo necessaria in quanto i sali minerali li troviamo disciplinati con gli integratori.

FERRARI RICCARDO. Concordo con il relatore. In particolare, circa il secondo emendamento proposto dalla Commissione Industria, mi meraviglia il fatto stesso che si voglia introdurre una distinzione fra bestiame allevato e altro bestiame. In tanti anni che mi occupo di problemi agricoli, confesso di non aver mai sentito fare questa distinzione. Per bestiame, a mio avviso, s'intende tutto quanto il bestiame e non soltanto quello di grossa taglia.

TRUZZI. Anch'io sono del parere del Relatore circa il secondo emendamento. Mi sorge invece un dubbio per quanto concerne la definizione dei prodotti alimentari. Ho il timore, cioè, che non accogliendo il primo emendamento proposto dalla Commissione Industria,

si rinunci a disciplinare la produzione di quei mangimi che non sono di origine né vegetale, né animale.

FRANZO. Dai precedenti interventi in ordine a questo primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, non posso non trarre l'impressione che dovremmo precisare tutta una gamma di prodotti, da quelli che sono di origine animale, vegetale, minerale, ecc. a tutti gli altri possibili.

Se ci mettiamo su questa strada delle specificazioni e delle elencazioni, insomma, voglio dire che ci lasceremo irretire in una serie di dubbi e di problemi senza fine.

La Commissione potrebbe, invece, semplificando la formula della legge, dire soltanto che « sono considerati mangimi i prodotti alimentari, isolati o miscelati ». Di proposito adopro poi il termine « miscelati », in quanto tecnicamente più esatto del termine « mescolati », adoprato nel testo governativo.

Quanto al secondo emendamento, penso che si potrebbero evitare eventuali interpretazioni restrittive aggiungendo, per esempio, alla parola « bestiame », le parole: « compreso quello di bassa corte ».

CAPUA. Concordo con l'onorevole Franzo, anche perché questo testo di legge, fra l'altro, è scritto in un italiano pessimo. Per chiarire ancora meglio il concetto, secondo me, basterebbe dire che « Ai fini della presente legge sono considerati mangimi i prodotti semplici o miscelati destinati alla alimentazione del bestiame ». E si potrebbero aggiungere, poi, le parole: « anche di bassa corte ». L'aggiunta dei prodotti alimentari di origine « chimico-industriale », comunque, la considero senz'altro superflua ed inopportuna.

MARILLI. Sono d'accordo in linea di massima con l'onorevole Capua. La formulazione da lui proposta, difatti, rende più chiaro il disposto e lo semplifica. Circa la seconda questione, relativa all'interpretazione della parola bestiame, devo dire che in effetti con questo termine s'intende comunemente il bestiame di grossa taglia. La dizione « animali allevati » è certamente più estensiva, e quindi più al sicuro da eventuali interpretazioni restrittive.

DANIELE. Secondo me noi dovremmo evitare di includere tra i mangimi anche i sali. I sali minerali li discipliniamo, difatti, tra gli integratori. Dal punto di vista teorico, la tesi cui si è ispirata la proposta della X Commissione è accettabilissima, ma dal punto di vista pratico non lo è più.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Secondo la mia personale opinione (sono laureato in chimica in-

dustriale), per quanto riguarda la prima proposta di emendamento formulata dalla Commissione Industria debbo dire che sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Relatore. Non mi risulta, infatti, che vi siano mangimi di origine chimico-industriale.

Il che vuol dire che non vi sono mangimi di origine minerale. Se, peraltro, ci si intende riferire, con l'espressione « chimico-industriale », ad un prodotto sintetico contenente sali minerali, allora questa espressione andrebbe più esattamente riferita agli integratori.

Per quanto riguarda poi il secondo emendamento proposto, secondo me quando si è detto « bestiame » si è detto quanto basta. Mi dichiaro quindi contrario ai due emendamenti. E mi dichiaro anche perplesso sulla nuova formulazione del primo comma, proposta dall'onorevole Capua, che mi sembra semplicistica e tale da turbare l'equilibrio generale della legge.

PRESIDENTE. Considerata la difficoltà di raccogliere i necessari consensi sui complessi aspetti tecnici del provvedimento, propongo di demandare al Comitato ristretto il compito di elaborare emendamenti concordati ai primi tre articoli del disegno di legge, relativi alle definizioni ed alla nomenclatura dei mangimi.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Disciplina del commercio interno del riso. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (3525).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sulla disciplina del commercio interno del riso.

L'onorevole Franzo ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANZO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame si inserisce nel quadro di una serie di disegni di legge che il Governo di volta in volta presenta all'esame e all'approvazione del Parlamento per rendere sempre più concreta e operante l'azione di tutela dei consumatori di prodotti alimentari (riso, olio, burro, vino, ecc.).

Il provvedimento, inoltre, ha un chiaro significato commerciale. Il prezzo del riso in questi ultimi anni sul mercato internazionale è sceso (siamo a 4.500 lire a quintale) ed è anche diminuita la possibilità di collocamento del prodotto all'estero. Ci vuole pertanto un provvedimento che, assicurando la genuinità

del prodotto, dia all'acquirente solide garanzie circa la qualità della merce, e lo invogli ad un sempre maggiore consumo.

È stato anche osservato che oggi la tendenza dei produttori italiani si rivolge verso i risi fini e semi-fini. Nel 1956 l'Italia ha prodotto 6 milioni e mezzo di quintali di risone, di cui circa 4 milioni (il 60 per cento) di riso comune e il resto (il 40 per cento) di riso fino o semi-fino che noi dobbiamo soprattutto vendere all'estero, o tentare a far consumare all'interno.

Da questo punto di vista esistono notevoli ostacoli sul mercato.

È risultato, infatti, da una recente inchiesta promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che a Roma, per esempio, viene venduto riso miscelato con centinaia di indefinibili e semisconosciute qualità per cui il consumatore può facilmente essere tratto in inganno e scoraggiato. Occorre, quindi, moralizzare il mercato per incrementare il consumo.

Esaminando il testo del disegno di legge che a questo fine è stato predisposto, notiamo, infatti, che l'articolo 1 definisce il prodotto cui è riservata la denominazione di riso, onde evitare l'immissione al consumo di alimenti diversi dal riso ma contrabbandati sotto questo nome.

L'articolo 2 prevede la classificazione qualitativa del prodotto, distinto in quattro gruppi fondamentali (comune, semifino, fino e superfino) e stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri interessati, sono determinate le varietà e le relative caratteristiche, variabili naturalmente in relazione al continuo progresso genetico. È prescritto anche che il decreto contenente le tabelle con le denominazioni e le indicazioni di cui si è detto deve essere annualmente pubblicato entro il 15 novembre. E ciò si spiega perché è questa la data di inizio della campagna risicola.

L'articolo 3 concerne il divieto di qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o ancora con qualsiasi altra sostanza organica che possa in qualche modo modificarne il colore naturale o la composizione. Sono previste, per contro, determinate e ben precisate eccezioni per quei trattamenti che, mantenendo inalterate le proprietà originarie del riso, sono diretti a migliorarne la resistenza, in cottura, allo spappolamento.

L'articolo 4 vieta le miscele di risi appartenenti a gruppi diversi, allo scopo di evitare la presentazione di riso di un gruppo qualitativamente inferiore come appartenente a un gruppo superiore e vieta altresì la vendita, per

motivi igienico-sanitari, di prodotto sconosciuto, ammuffito e comunque non atto all'alimentazione umana.

L'articolo 5 regola la confezione degli imballaggi e le diciture da apporre sugli stessi. Una volta si richiedeva ai venditori di vendere soltanto il prodotto contenuto dentro determinati sacchetti, ma poi si è pensato che questa misura non sempre era opportuna in quanto nei mesi estivi il riso, se non è contenuto in confezioni aerate, si deteriora facilmente o comunque si altera.

L'articolo 6 tratta della vendita del riso che abbia caratteristiche diverse da quelle indicate all'articolo 2, purché sia esplicitamente indicato come « riso sottotipo ». Questa norma si riferisce particolarmente a una necessità sentita nel Mezzogiorno d'Italia, perché è soprattutto in queste ragioni che viene posto in commercio il riso « sottotipo ». È da notare che le statistiche indicano un consumo *pro-capite* di 3 chili di riso all'anno nel Meridione, di fronte ai 33 chili consumati nel Settentrione. Si tratta, quindi, di impedire che venga posto in vendita riso sottotipo di una qualità che inganni il consumatore.

L'articolo 7 riguarda la vendita al dettaglio.

L'articolo 8 rinvia alle norme sull'esercizio della vigilanza attualmente vigenti.

L'articolo 9 concerne la revisione delle analisi che deve essere fatta dalla Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli oppure dall'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 10 limita al prodotto destinato al consumo interno l'applicabilità delle norme contenute nel disegno di legge in esame. Difatti il provvedimento riguarda esclusivamente la disciplina del commercio interno del riso.

I successivi articoli 11, 12, 13, 14 e 15 stabiliscono le sanzioni previste per le violazioni alle norme della legge. Queste sanzioni mi sembrano tuttavia eccessive e tali da intimorire il commerciante, in modo da indurlo ad abbandonare questo prodotto per dedicarsi alla vendita di prodotti alimentari meno « rischiosi » di questo.

Gli articoli 17 e 18, infine, consentono tolleranze per lo smaltimento delle scorte esistenti all'entrata in vigore della legge, od in caso di variazione della tabella prevista al terzo comma dell'articolo 2.

Concludendo, il relatore, considerato che il Senato ha già approvato questo testo, dopo averlo esaminato accuratamente, invita la Commissione ad approvare il provvedimento senza introdurre modifiche che ne rallenterebbero l'*iter* legislativo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Franzo per la sua esauriente e chiara relazione e dichiaro aperta la discussione generale. Voglio tuttavia chiedere all'onorevole relatore qual'è lo scopo fondamentale di questa legge. Perché mai, mi chiedo, si rende necessario questo intervento per disciplinare il commercio di un certo prodotto e non di altri?

Qui, infatti, si va oltre la semplice tutela del consumatore. E come mai allora il problema non si pone per altri settori, come quello dello zucchero oppure degli spaghetti? Noi dobbiamo giustificare, difatti, il nostro intervento legislativo in un settore tanto delicato, e che solo in parte appartiene alla nostra competenza.

FERRARI RICCARDO. In linea di principio io non sono contrario al provvedimento, come non lo sono mai stato in tutti i casi in cui si è trattato di varare leggi dirette contro le frodi in commercio. Mi meraviglio tuttavia che proprio l'onorevole Franzo, il quale vive e opera in zone risicole, approvi senza alcuna titubanza o riserva un testo come quello in esame. Io non vorrei che questa legge, che come concetto e ispirazione è giusta, finisse domani per ottenere proprio il risultato che non vogliamo, vale a dire una riduzione nel consumo del riso.

Faccio osservare, difatti, che vi sono qualità di riso che si assomigliano molto, vi sono risi che solo con difficoltà si possono distinguere ad occhio nudo. Ora, un commerciante che si trovasse a vendere, senza probabilmente nemmeno lontanamente rendersene conto, del riso miscelato in una misura superiore a quella prevista dalla presente legge, sarebbe colpito non da semplice contravvenzione ma da una multa fortissima e a volte poi addirittura dall'interdizione dall'esercizio del commercio.

Io personalmente, a questo punto, se fossi un commerciante, di fronte a simile rischio, mi guarderei bene dal vender riso.

Le sanzioni che qui si prevedono sono troppo severe e in ogni caso troppo poco elastiche, ed io penso che bisognerebbe rivederle se non si vuole conseguire un risultato contrario a quello che ci si propone.

TRUZZI. Non ho le preoccupazioni del collega Ferrari Riccardo.

Quello che mi rende perplesso, piuttosto, è la dizione di cui alla lettera b) dell'articolo 4 che vieta di vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo: « riso sconosciuto o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana ».

Io mi domando che cosa accade nella ipotesi che una certa quantità di riso non sia più idoneo all'alimentazione umana, ma lo sia ad esempio per l'alimentazione del bestiame. La lettera della legge vorrebbe forse che questo riso venisse distrutto? Il solo dubbio può provocare conseguenze così gravi da indurci senz'altro a voler emendare questo articolo.

DANIELE. Sono pienamente d'accordo circa i principî informativi della legge in esame, e condivido in proposito i rilievi del Relatore. Tuttavia anch'io ho notato la drasticità dell'articolo 4 e, poiché sembra opportuna l'introduzione di appropriati emendamenti anche ad altri articoli, io penso si renda necessario un riesame dell'intero disegno di legge, con particolare riguardo per le norme concernenti le sanzioni.

Esse sono, difatti, veramente eccessive. All'articolo 16, è prescritto che le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori sono a carico del condannato e inoltre che l'estratto della sentenza di condanna deve essere pubblicato, a spese di quest'ultimo, almeno su due giornali economici di grande diffusione. La qual cosa dal punto di vista economico è molto grave, poiché i giornali economici di grande diffusione cui si riferisce la legge sono estremamente costosi.

FRANZO, *Relatore*. Io stesso sono disposto a riconoscere che qualora questo provvedimento fosse stato sottoposto al nostro esame in prima lettura, non avrei mancato, come relatore, di suggerire le opportune modifiche. Tuttavia permangono le ragioni di opportunità che consigliano di approvarlo senza modifiche.

Ma per rispondere alla precisa domanda rivolta dall'onorevole Presidente circa lo scopo preciso di questa legge, devo ripetere ancora una volta che con essa si vuole prima di tutto incrementare il consumo del riso all'interno del nostro paese, puntando soprattutto sulla qualità, per incoraggiare i consumatori.

La legge è tanto più urgente in quanto un'indagine compiuta dal competente mini-

stero l'anno scorso ha rivelato che erano in vendita, a Roma per esempio, ben 350 qualità di riso, in gran parte non corrispondenti alle indicazioni che dovevano contraddistinguere le diverse qualità.

Inoltre apparivano sulle confezioni che contenevano il prodotto diciture quanto mai strane, e non erano infrequenti i casi di miscele inferiori spacciate per superiori e così via.

Per quanto concerne il problema delle sanzioni siamo d'accordo che bisogna fare in modo di non porre il commerciante nella spiacevole condizione di non dover più vendere riso perché timoroso di incappare nel rigore della legge. Se però dovessimo entrare nell'ordine di idee di introdurre emendamenti a questi articoli relativi alle sanzioni, secondo me noi dovremmo anche emendare altri articoli del testo in esame. Al riguardo l'osservazione dell'onorevole Truzzi sull'articolo 4 è secondo me pertinente, anche se contraddetta dalla realtà della pratica che consente di destinare il riso scondizionato all'alimentazione del bestiame. Vista, peraltro, la complessità dei problemi tecnici implicati dal disegno di legge, propongo al Presidente la nomina di un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Aderisco alla richiesta formulata dal relatore Franzo.

Chiamo a far parte del Comitato ristretto gli onorevoli Franzo, relatore, Truzzi, Daniele, Sampietro Giovanni, Miceli e Bertone.

Ritengo si possa rinviare ad altra seduta il seguito della discussione. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI